

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>256</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>29/01/2013</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore	
	AAIE	AA5A8	10	2014	AS	bb

<b>Oggetto:</b>	D.Lgs n. 33/2013 – Trasparenza della Pubblica amministrazione – obbligo di pubblicazione per gli ordini professionali.
-----------------	--

Egredi Presidenti,

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

A riguardo, per gli ordini professionali, il D.lgs. 33/13 si applica relativamente alle informazioni legate essenzialmente al funzionamento dell’ente.

Il Consiglio Nazionale sta predisponendo sul proprio sito internet [www.conaf.it](http://www.conaf.it), un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”; pertanto gli Ordini e/o le Federazioni che volessero utilizzare tale sezione, potranno accedervi con proprie credenziali e pubblicare i dati relativi al proprio ente.

Nei prossimi giorni, appena il portale CONAF sarà stato adeguato a questa nuova esigenza, richiederemo agli Ordini/Federazioni se intendono avvalersi di tale possibilità ed in caso positivo, saranno inviate le relative credenziali di accesso. Nel caso in cui, invece, gli Ordini/Federazioni volessero avvalersi ed i propri portali web hanno l’obbligo di inserire nell’area dedicata alla trasparenza i seguenti atti e provvedimenti:

**1) Pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,** corredati dai documenti normativi di riferimento. Quindi, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze (Consiglio direttivo: nominativi e cariche);
- b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei singoli uffici (uffici di Segreteria, organi con funzioni delegate, se presenti, come commissioni, etc.);
- c) all’illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione dell’amministrazione;
- d) all’elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (Art. 13);



2) **Con riferimento ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico**, con riferimento a tutti i propri componenti, sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione dei componenti il consiglio direttivo del Collegio, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum di ogni componente;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.

La pubblicazione dei dati ritenuti obbligatori per gli ordini professionali va effettuata entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. (Art. 14).

3) **Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali**, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di **collaborazione o consulenza** (Art. 15). Quindi è necessario pubblicare da parte dei Collegi che si trovano in tali condizioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico dei consulenti e collaboratori;
- b) il curriculum vitae dei medesimi;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

4) **Obbligo di pubblicazione concernente la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Trimestralmente sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici (Art. 16).

5) **Obbligo di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato**, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (Art. 17).

6) **Obbligo di comunicazione dei bandi di concorso, per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione**. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate (Art. 19).

7) **Obbligo di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi** (Art. 23). Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.



Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di scheda sintetica.

8) **Obblighi di pubblicazione del bilancio**, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (Art. 29).

9) **Obbligo della nomina dell'OIV** (Organismo Indipendente di Valutazione) secondo quanto previsto dall'art.14 del D.lgs 15/2009.

A tale scopo il Consiglio Nazionale si è attivato presso i Consigli degli Ordini e dei Collegi Professionali Nazionali per una designazione unica secondo quanto previsto da delibera n. 71/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e Integrità delle amministrazioni pubbliche.

Cordiali saluti

F.to Il consigliere segretario  
Coordinatore Dipartimento Attuazione  
della Riforma Professionale  
Riccardo Pisanti, *Dottore Agronomo*



F.to Il Presidente  
Andrea Sisti, *Dottore Agronomo*

ALLEGATO 1: Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO 2: DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33.

ALLEGATO 3: Delibera n.71/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e Integrità delle amministrazioni pubbliche.

ALLEGATO 4: Delibera n.75/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione.

